



Procedura per la gestione delle Informazioni Privilegiate

PREMESSA

In applicazione del Regolamento 596/2014/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio (il “**Regolamento**” o “**MAR**”) e del relativo Regolamento di esecuzione n. 1055/2016 della Commissione Europea del 29 giugno 2016, il Consiglio di Amministrazione di Sostravel.com S.p.A. (di seguito la “**Società**” o l’“**Emittente**”), nella riunione del 25 giugno 2018 ha approvato la presente procedura per la gestione delle informazioni privilegiate e delle operazioni sul capitale (la “**Procedura**”).

La Procedura entra in vigore a far tempo dalla data di ammissione delle Azioni e dei Warrant emessi dalla Società alla negoziazione su AIM Italia – Mercato alternativo del capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

L’Amministratore Delegato della Società è stato autorizzato con la delibera del 25 giugno 2018 ad apportare alla presente Procedura le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie a seguito di provvedimenti di legge o regolamentari ovvero ancora le modifiche ed integrazioni richieste da Borsa Italiana S.p.A., anche a seguito dell’integrazione o modificazione della normativa *pro-tempore* applicabile.

La presente Procedura sarà oggetto di una valutazione periodica al fine di verificarne l’effettiva attuazione ed efficacia e sarà conseguentemente oggetto di revisione e aggiornamento qualora, all’esito della suddetta valutazione periodica, se ne ravvisi l’opportunità/necessità.

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente Procedura, viene fatto rinvio alle disposizioni in materia di diffusione delle informazioni privilegiate, *price sensitive* e di altre informazioni societarie previste dal Regolamento e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Si segnala che le disposizioni di cui al Regolamento MAR sono direttamente applicabili nell’ordinamento italiano e non necessitano di misure di attuazione, fatta eccezione per quanto concerne le disposizioni relative all’impianto sanzionatorio. Al fine di coordinare la disciplina interna con quanto dettato dal Regolamento MAR e dai relativi atti esecutivi, la CONSOB, in data 22 marzo 2017, ha pubblicato la delibera n. 19925 che apporta modifiche ai regolamenti di attuazione del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, concernenti la disciplina degli emittenti e dei mercati per l’attuazione del Regolamento MAR.

Per quanto riguarda, invece, le norme primarie del TUF eventualmente applicabili alla Società per espresso richiamo statutario, in attesa di eventuali interventi legislativi, la disciplina dettata in materia di abusi di mercato è ancora vigente e trova applicazione in quanto non contrastante con il Regolamento MAR. Al fine di una migliore applicazione delle norme previste dal MAR, la CONSOB ha ritenuto opportuna la predisposizione delle Linee guida n. 1/2017 - Gestione delle informazioni privilegiate.

Sommario

Premessa	2
Procedura.....	4
Art. 1 – Definizioni	4
Art. 2 – Destinatari della Procedura	5
Art. 3 – Obblighi e Divieti dei Destinatari	6
Art. 4 – Valutazione del carattere “privilegiato” delle informazioni e trattamento delle Informazioni Privilegiate 6	6
Art. 5 – Possibili eventi generatori di Informazioni Privilegiate	7
Art. 6 – Riservatezza in fase di formazione delle Informazioni Privilegiate	9
Art. 7 – Comunicazione a terzi delle informazioni relative alla Società.....	10
Art. 8 – Comunicazione confidenziale di Informazioni Privilegiate	10
Art. 9 – Divulgazione delle Informazioni Privilegiate	11
Art. 10 – Ritardo	12
Art. 11 – Violazioni del divieto di comunicazione delle Informazioni Privilegiate	14

PROCEDURA

Art. 1 – Definizioni

1.- I termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato qui di seguito previsto:

Amministratore Delegato:	indica ogni amministratore munito di deleghe di gestione della Società;
Azioni:	indica le azioni della Società;
Collegio Sindacale:	indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica;
Consiglio di Amministrazione:	indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica;
Controllate:	indica le società controllate dalla Società ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.;
Dipendenti:	indica i dipendenti della Società non compresi tra i Soggetti Rilevanti;
Fatti Rilevanti:	ha il significato indicato nell'Articolo 5 della presente Procedura;
Gruppo:	indica l'Emittente e le sue eventuali Controllate;
Informazione Privilegiata:	<p>indica un'informazione di carattere preciso, che non sia resa pubblica e che riguarda direttamente o indirettamente la Società o una delle sue Controllate o gli Strumenti Finanziari della stessa che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari. In particolare, si deve intendere quale informazione avente "carattere preciso" quella che:</p> <p>(a) si riferisce a una serie di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verranno a prodursi o a un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; e</p> <p>(b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui al punto (a) sui prezzi degli Strumenti Finanziari o dei relativi strumenti finanziari derivati.</p> <p>A tal proposito, nel caso di un processo prolungato volto a concretizzare una particolare circostanza o un particolare evento o nel caso di un processo prolungato che li determini, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie del medesimo processo, collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.</p> <p>Inoltre, per "informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi degli Strumenti Finanziari" è da intendersi l'informazione che, presumibilmente, un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento;</p>
Informazione Rilevante:	indica ogni informazione idonea a diventare un'Informazione Privilegiata, ma che non presenta ancora il sufficiente carattere di precisione richiesto per essere considerata tale;
Investor Relator:	indica il responsabile della funzione investor relation della Società.

Nomad:	indica il Nominated Adviser della Società;
Presidente del Consiglio di Amministrazione:	indica il presidente del consiglio di amministrazione della Società;
Responsabile:	ha il significato indicato nell'articolo 4.4 della presente Procedura;
SDIR:	indica il servizio per la diffusione dell'informativa regolamentata ai sensi della normativa applicabile CONSOB, che provvede alla diffusione di tali informazioni al pubblico, a Borsa Italiana e a CONSOB;
Soggetti interessati:	indica i soggetti di cui all'Articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c);
Soggetti Rilevanti	indica: <ul style="list-style-type: none"> (a) i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale delle società del Gruppo; (b) i soggetti che svolgono funzioni di direzione della Società, gli azionisti e i dirigenti/dipendenti/collaboratori che abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate e detengono il potere di adottare decisioni che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive della Società, nonché tutti gli altri soggetti che nell'esercizio di un'occupazione, professione o funzione partecipano alle riunioni dell'organo amministrativo della Società; (c) i soggetti che svolgono le funzioni di cui alle lettere a) e b) che precedono in una società controllata direttamente o indirettamente dalla Società;
Strumenti Finanziari:	indica complessivamente gli strumenti finanziari della Società ammessi alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della Direttiva 2014/65/UE e citati nella sezione C dell'allegato I della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
TUF:	indica il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).

Art. 2 – Destinatari della Procedura

1.- La presente Procedura ha come obiettivo la definizione delle regole organizzative e comportamentali da osservare per la gestione e la diffusione delle Informazioni Privilegiate ed è destinata:

- a) ai Soggetti Rilevanti;
- b) a qualunque altro soggetto (i) al quale venga conferito il potere di compiere operazioni (quali, a titolo esemplificativo, l'acquisto, la cessione, la cancellazione e la modifica di ordini) in nome e per conto del Gruppo, che abbiano rilevanza in riferimento all'attività della Società e del Gruppo, ivi inclusi coloro che, nell'esercizio della propria occupazione, professione o funzione abbiano accesso ad Informazioni Privilegiate e (ii) che possieda Informazioni Privilegiate per circostanze diverse da quelle sopra elencate, qualora sappia o dovrebbe sapere che si tratta di Informazioni Privilegiate;
- c) ai soggetti, diversi dai Soggetti Rilevanti, che, in occasione di particolari operazioni, vengano ad avere accesso ad Informazioni Rilevanti e/o a Informazioni Privilegiate. In tali circostanze la Società dovrà provvedere a concludere con tali soggetti appositi accordi di confidenzialità.

Art. 3 – Obblighi e Divieti dei Destinatari

1.- I Soggetti Interessati, al fine sia di tutelare l'interesse della Società al riserbo sui propri affari sia di evitare abusi di mercato, devono trattare con la massima riservatezza tutte le Informazioni Rilevanti e/o le Informazioni Privilegiate di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

2.- È fatto quindi divieto ai Soggetti Interessati:

- (i) di utilizzare Informazioni Privilegiate al fine di acquisire o cedere gli Strumenti Finanziari cui tali informazioni si riferiscono, per conto proprio e/o di terzi, direttamente e/o indirettamente o divulgandole a terzi, prima della loro diffusione ai sensi della presente Procedura e secondo le disposizioni di legge applicabili;
- (ii) di utilizzare Informazioni Privilegiate, annullando o modificando un ordine concernente uno Strumento Finanziario al quale le informazioni si riferiscono, qualora tale ordine sia stato inoltrato prima che lo stesso Soggetto Interessato entrasse in possesso di dette Informazioni Privilegiate;
- (iii) di raccomandare o indurre altri, sulla base delle Informazioni Rilevanti e/o delle Informazioni Privilegiate in proprio possesso, ad effettuare operazioni sugli Strumenti Finanziari cui tali Informazioni si riferiscono.

3.- La Società comunica al pubblico senza indugio le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società e le sue Controllate, secondo le modalità previste dall'Articolo 9 e fatto salvo quanto stabilito al successivo Articolo 10 in relazione alla possibilità di ritardare la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate.

4.- La Società impartisce per iscritto alle proprie Controllate le opportune disposizioni affinché queste ultime forniscano tempestivamente tutte le notizie necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione al mercato.

5.- La Società a cura del Responsabile, istituisce e aggiorna un registro che indica le Informazioni Privilegiate e, per ciascuna specifica Informazione Privilegiata, le persone che hanno accesso alla stessa.

Art. 4 – Valutazione del carattere “privilegiato” delle informazioni e trattamento delle Informazioni Privilegiate

1.- I Soggetti Interessati devono informare senza indugio il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società nonché l'Investor Relator di tutte le informazioni riguardanti la Società e/o le Controllate che essi ritengono potenzialmente privilegiate ovvero i Fatti Rilevanti (come definiti all'articolo Articolo 6) di cui vengono a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte. Allo stesso modo, i Dipendenti della Società sono tenuti a segnalare al proprio responsabile le informazioni che considerino potenzialmente di natura privilegiata ovvero i Fatti Rilevanti e di cui siano venuti a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa.

2.- La valutazione del carattere privilegiato delle informazioni, da effettuare nei più brevi tempi tecnici possibili, spetta:

- (i) all'organo collegiale, contestualmente al momento di valutazione delle stesse, per quanto concerne le informazioni emergenti nel corso delle riunioni di organi collegiali, fermo restando che la gestione

della comunicazione all'esterno avverrà, poi, a cura dell'Amministratore Delegato, di concerto con il Nomad;

- (ii) al Presidente dell'assemblea dei soci, contestualmente al momento di valutazione delle stesse, per quanto concerne le informazioni emergenti nel corso delle assemblee dei soci, fermo restando che la gestione della comunicazione all'esterno avverrà a cura dell'Amministratore Delegato, di concerto con il Nomad;
- (iii) all'Amministratore Delegato, di concerto con il Nomad, per quanto concerne i dati contabili e di periodo; e
- (iv) all'Amministratore Delegato, di concerto con il Nomad, per quanto concerne ogni altra informazione, anche inerente a un Fatto Rilevante.

3.- I Soggetti Rilevanti dovranno comunicare tempestivamente il contenuto dell'Informazione Rilevante e/o dell'Informazione Privilegiata all'Amministratore Delegato e, in seguito, informare lo stesso in merito allo stato di avanzamento, qualora l'Informazione Rilevante abbia ad oggetto eventi o operazioni a formazione progressiva, da aggiornare periodicamente, almeno una volta ogni 7 (sette) giorni, o con la diversa cadenza richiesta dalla natura dell'evento o dell'operazione.

4.- Spetta all'Amministratore Delegato provvedere al trattamento e alla gestione delle Informazioni Privilegiate concernenti la Società e le sue Controllate. In sua assenza, assume tale responsabilità il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in subordine, l'Investor Relator. Ciascuno di essi, nei momenti di competenza, assume il compito di responsabile del trattamento delle informazioni privilegiate (“**Responsabile**”).

5.- Il Responsabile gestisce in modo costante la mappatura dei flussi informativi rilevanti per includere eventuali nuove categorie di Informazioni Privilegiate in modo tale da consentire di (i) individuare, in via continuativa e con precisione, le persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti e (ii) evitare che soggetti che, per le funzioni che svolgono, non hanno motivo di conoscere le Informazioni Privilegiate giungano in possesso delle stesse, pregiudicandone il carattere privilegiato.

6.- Il Responsabile provvede alla diffusione delle Informazioni Privilegiate solamente attraverso canali e presidi autorizzati, interni alla Società, quando strettamente necessario e secondo quanto disposto dalla presente Procedura, e vigila affinché la circolazione all'interno della Società di dette Informazioni sia svolta senza pregiudizio del loro carattere privilegiato.

7.- Le altre società facenti parte del Gruppo, e in particolare i soggetti responsabili in virtù dell'organizzazione interna dell'ente, sono tenute a informare prontamente il Responsabile dell'insorgere di un complesso di circostanze o di un evento che costituisca o possa costituire un'Informazione Rilevante e/o un'Informazione Privilegiata. La valutazione in merito alla rilevanza di un'informazione è comunque rimessa al Responsabile di concerto con il Nomad.

8.- È fatto divieto ai Soggetti Interessati e a tutti Dipendenti venuti a conoscenza di Informazioni Privilegiate in ragione dell'ufficio ricoperto all'interno della Società di divulgare, diffondere o comunicare in qualunque modo tali informazioni a persone diverse da quelle nei cui confronti la comunicazione si rende necessaria per consentire l'esercizio delle relative funzioni nell'ambito della Società.

Art. 5 – Possibili eventi generatori di Informazioni Privilegiate

1.- Di seguito si indicano, a titolo meramente esemplificativo, alcune informazioni che potrebbero configurarsi come informazioni o circostanze rilevanti ai sensi della Procedura (ciascuno, il “**Fatto Rilevante**” o, cumulativamente, i “**Fatti Rilevanti**”):

- ingresso in, o ritiro da, settori di business;
- dimissioni o nomina di consiglieri di amministrazione o di sindaci;
- acquisto o alienazione di partecipazioni, di altre attività e/o asset o di rami d’azienda;
- rinuncia all’incarico da parte della società di revisione;
- operazioni sul capitale, ivi inclusi aumenti (anche mediante *accelerated bookbuilding*) e riduzioni del capitale sociale;
- offerte pubbliche di acquisto o scambio o altre operazioni legate alla modifica del controllo della Società;
- emissioni di *warrant*, obbligazioni o altri titoli di debito;
- modifiche dei diritti e/o delle caratteristiche degli Strumenti Finanziari quotati;
- perdite che incidono in modo rilevante sul patrimonio netto;
- distruzione o danneggiamento di beni non assicurati;
- operazioni di fusione e scissione;
- conclusione, modifica o cessazione di contratti o accordi rilevanti;
- modifica dei piani di investimento;
- modifiche alle *policy* di distribuzione dei dividendi;
- variazioni dei risultati di periodo attesi (*profit warning* ed *earning surprise*);
- conclusione di procedure relative a beni immateriali quali invenzioni, brevetti o licenze;
- controversie legali;
- modifiche dei rapporti bancari in essere e, in particolare, revoca di affidamenti bancari;
- cambiamenti nel personale strategico della Società;
- operazioni sulle azioni proprie e *buy back*;
- ricevimento e/o cancellazione di ordini di rilievo da parte dei clienti;
- presentazione di istanze o emanazione di provvedimenti di assoggettamento a procedure concorsuali;
- richiesta di ammissione a procedure concorsuali;
- insolvenze di importanti debitori;
- operazioni con parti correlate (come definite nel regolamento adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche, recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate)
- rilascio da parte della società di revisione di un giudizio con rilievi, di un giudizio negativo ovvero della dichiarazione dell’impossibilità di esprimere un giudizio;
- situazioni contabili destinate ad essere riportate nel bilancio di esercizio, nel bilancio consolidato e nel bilancio semestrale abbreviato, nonché le informazioni e le situazioni contabili qualora siano destinate a essere riportate nei resoconti intermedi di gestione, quando tali situazioni vengano comunicate a soggetti esterni, salvo il caso in cui i soggetti esterni siano tenuti ad obblighi di riservatezza e la comunicazione sia effettuata in applicazione di obblighi normativi, ovvero non appena abbiano acquisito un sufficiente grado di certezza;
- le deliberazioni con le quali il consiglio di amministrazione approva il progetto di bilancio, la proposta di distribuzione del dividendo, il bilancio consolidato, il bilancio semestrale abbreviato e i resoconti intermedi di gestione; e
- ingresso in nuovi (o l’uscita da) mercati.

2.- Sono Fatti Rilevanti concernenti indirettamente la Società e/o il Gruppo e gli Strumenti Finanziari, quelli di seguito elencati:

- dati o rapporti pubblicati da pubbliche autorità dedite alle rilevazioni statistiche;

- analisi delle società di *rating*, ricerche raccomandazioni concernenti valutazioni degli Strumenti Finanziari;
- decisioni di banche centrali relative ai tassi di interesse;
- provvedimenti governativi di carattere fiscale, regolamentare o comunque concernenti i mercati di sbocco della Società e/o del Gruppo;
- provvedimenti della società di gestione del mercato relativi alla regolamentazione dello stesso;
- provvedimenti dell'autorità di vigilanza del mercato o della concorrenza.

3.- Sono criteri utili all'identificazione delle Informazioni Privilegiate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli di seguito elencati:

- la dimensione di un'operazione;
- l'impatto che un dato può avere sulle attività *core* svolta dalla Società;
- lo stato di sviluppo di un'operazione sottostante all'informazione;
- il rilievo dell'informazione per il settore in cui opera la Società;
- l'impatto che un dato può avere sulle attese di investitori e analisti finanziari;
- l'inserimento di un'informazione nella congiuntura economica;
- il posizionamento di un'informazione nel contesto istituzionale del momento;
- il coinvolgimento per un'operazione di più unità operative della Società;
- i processi c.d. *top-down*;
- gli incarichi per un'operazione conferiti a consulenti esterni;
- la richiesta di finanziamenti esterni;
- l'impatto che un dato può avere sulle informazioni già rese pubbliche dalla Società.

Art. 6 – Riservatezza in fase di formazione delle Informazioni Privilegiate

1.- I Soggetti Rilevanti e i Dipendenti pongono in essere ogni misura e cautela atta a:

- evitare l'accesso e la circolazione di informazioni riservate che possano avere natura di Informazioni Privilegiate a persone non autorizzate, mantenendo riservati tutti i documenti e le informazioni acquisite nello svolgimento dei propri compiti;
- utilizzare i suddetti documenti e le suddette informazioni esclusivamente nell'espletamento delle loro funzioni;
- assicurare che l'apertura e la distribuzione della corrispondenza pervenuta tramite il servizio postale sia operata nel rispetto dei criteri di riservatezza.

2.- I Soggetti Rilevanti e i Dipendenti che dispongano di documenti o informazioni riservati devono custodirli in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee misure di sicurezza, i rischi di accesso e di trattamento non autorizzato.

3.- Il mittente documenti cartacei e/o elettronici aventi ad oggetto Informazioni Privilegiate deve evidenziarne il carattere strettamente riservato apponendo la dicitura "*Strettamente Riservato*".

4.- I Soggetti Rilevanti e i Dipendenti sono personalmente responsabili della conservazione della documentazione riservata di cui entrano in possesso e curano che detta documentazione sia conservata in luogo idoneo a consentirne l'accesso solo alle persone autorizzate. In caso di smarrimento di documenti relativi a Informazioni Privilegiate, i Soggetti Rilevanti e i Dipendenti coinvolti ne informano senza indugio il Responsabile, specificandone condizioni e circostanze, affinché questo possa adottare gli opportuni provvedimenti, ivi inclusa la pubblicazione di un comunicato.

Art. 7 – Comunicazione a terzi delle informazioni relative alla Società

1.- Il Responsabile procede, in nome della Società ed attraverso l'Investor Relator, a gestire ogni rapporto con gli organi di informazione, con gli investitori professionali, con gli analisti finanziari e con i soci.

2.- La divulgazione delle Informazioni Privilegiate ai soggetti di cui al primo comma è in ogni caso effettuata senza indugio, in modo completo, tempestivo e adeguato, nonché in modo tale da evitare asimmetrie informative tra gli investitori o il determinarsi di situazioni che possano comunque alterare l'andamento delle quotazioni.

3.- Qualora agli altri Soggetti Rilevanti sia richiesto da un terzo soggetto di divulgare informazioni, dati e documenti non riservati riferiti alla Società o alle sue Controllate, è necessario che tali Soggetti Rilevanti procedano alla richiesta del nulla osta al Responsabile e da quest'ultimo ricevano per iscritto l'assenso alla diffusione delle suddette informazioni.

4.- Qualora le informazioni siano classificabili come Informazioni Privilegiate e ricadano nell'ambito delle Informazioni Privilegiate, ogni comunicazione all'esterno è di esclusivo compito del Responsabile, il quale, di concerto con l'Investor Relator e sentito il Nomad, determina l'assoggettamento alla disciplina di cui agli artt. 7 e 17 del Regolamento, dandone comunicazione scritta agli interessati.

Art. 8 – Comunicazione confidenziale di Informazioni Privilegiate

1.- La Società può comunicare in via confidenziale le Informazioni Privilegiate, per il tramite dell'Amministratore Delegato (anche a mezzo di propri delegati), previa registrazione scritta dei loro dati e delle Informazioni Privilegiate da questi richieste sul Registro Insider e accertandosi che i destinatari delle stesse siano consapevoli che non possono negoziare i propri Strumenti Finanziari prima che le Informazioni Privilegiate siano state rese pubbliche, alle seguenti categorie di destinatari:

- consulenti della Società e consulenti di ogni altro soggetto coinvolto o che potrebbe essere coinvolto negli sviluppi o nelle materie in questione;
- la società incaricata della revisione legale dei conti;
- soggetti con i quali la Società sta negoziando, o intende negoziare qualsiasi operazione commerciale, finanziaria o di investimento (inclusi probabili sottoscrittori o collocatori dei propri Strumenti Finanziari);
- le banche, nell'ambito dell'attività di concessione degli affidamenti;
- le agenzie di rating;
- rappresentanti dei dipendenti o sindacati che li rappresentano;
- qualsiasi ufficio governativo, la Banca d'Italia, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Borsa Italiana S.p.A. e ogni altro organismo istituzionale o regolamentare o autorità.

2.- I soggetti di cui al precedente paragrafo sono tenuti a non diffondere in qualsivoglia maniera, in Italia o all'estero, le Informazioni Privilegiate relative alla Società o alle sue Controllate di cui siano venuti a conoscenza. A tale scopo, la Società informa per iscritto gli stessi e conclude accordi di riservatezza, in modo tale che questi acconsentano espressamente a (i) ricevere le Informazioni Privilegiate, (ii) non utilizzare tali Informazioni, o tentare di utilizzarle, tramite cancellazione o modifica di un ordine già inoltrato concernente uno Strumento Finanziario e (iii) mantenere riservate tali Informazioni. L'obbligo alla riservatezza comprende anche le informazioni e i documenti acquisiti dai predetti soggetti nello

svolgimento dei loro compiti, compresi i contenuti delle discussioni svoltesi nell'ambito delle sedute consiliari.

3.- Qualora il Responsabile abbia ragione di ritenere che sia stato o che è probabile che venga violato il vincolo di riservatezza, e in ogni caso, la questione è tale che la sua conoscenza potrebbe probabilmente portare a un sostanziale movimento del prezzo degli Strumenti Finanziari, dovrà coordinarsi con il Nomad affinché si proceda senza indugio a pubblicare le relative Informazioni Privilegiate.

Art. 9 – Divulgazione delle Informazioni Privilegiate

1.- Salvo quanto previsto al successivo Articolo 10, la Società, il prima possibile, rende pubbliche le Informazioni Privilegiate, in conformità alla presente Procedura ed alla vigente normativa di legge e regolamentare. La divulgazione delle Informazioni Privilegiate avviene mediante apposito comunicato, secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione delle stesse completa, corretta e tempestiva, nonché assicurandosi di non commercializzare le proprie attività. In particolare, la diffusione delle Informazioni Privilegiate deve essere effettuata quanto prima possibile e, cioè, trascorso il lasso di tempo strettamente necessario per (i) procedere alla redazione del comunicato e diffonderlo; nonché (ii) riflettere sulla sussistenza delle condizioni necessarie per ritardarne la pubblicazione.

2.- Il Responsabile provvede, con l'ausilio dell'Investor Relator, a predisporre le comunicazioni al pubblico delle Informazioni Privilegiate e a trasmetterle in bozza al Nomad per sua opportuna informazione ed eventuali commenti. Immediatamente dopo aver ricevuto l'assenso del Nomad sul contenuto del comunicato, l'Investor Relator provvede a renderlo pubblico.

3.- La Società procede alla comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate mediante SDIR, avvalendosi dell'Investor Relator.

4.- La Società, dopo aver pubblicato le Informazioni Privilegiate, le deve conservarle sul proprio sito *web* per un periodo di almeno cinque anni. Il sito *web* della Società deve soddisfare i seguenti requisiti: (i) consentire agli utenti di accedere alle Informazioni Privilegiate ivi pubblicate senza discriminazioni e gratuitamente; (ii) consentire agli utenti di reperire le Informazioni Privilegiate in una sezione facilmente identificabile del sito stesso; (iii) assicurare che le Informazioni Privilegiate pubblicate indichino chiaramente la data e l'ora della divulgazione e che siano presenti in ordine cronologico.

5.- Il Responsabile si assicura che le Informazioni Privilegiate comunicate non siano fuorvianti, false o ingannevoli e non omettano nulla che possa influenzare la rilevanza di tali informazioni. Ciascuna comunicazione al pubblico deve, pertanto, contenere tutte le Informazioni Privilegiate e deve essere divulgata in modo efficiente, completo e tempestivo, secondo le modalità previste dalla presente Procedura e dalla vigente normativa di legge e regolamentare al fine di evitare possibili discriminazioni e asimmetrie informative tra i destinatari.

6.- Le Informazioni Privilegiate non devono essere pubblicate altrove prima di essere comunicate tramite SDIR; a tal fine le Informazioni Privilegiate devono essere gestite adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale si svolga senza pregiudizio alcuno per la Società e/o le società del Gruppo sino al momento in cui le medesime Informazioni Privilegiate non vengano comunicate al pubblico nel rispetto di quanto sopra previsto.

Art. 10 – Ritardo

1.- Condizioni per il ritardo

1.1.- In deroga a quanto previsto dal precedente Articolo 9, la Società può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni (le “**Condizioni per il Ritardo**”):

- a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società;
- b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico;
- c) la Società sia in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.

1.2.- Nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare, la Società può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate relative a tale processo, ferma restando la necessità che sussistano e si mantengano le Condizioni per il Ritardo, come di seguito precisato.

1.3.- La decisione in ordine all'attivazione del ritardo è di competenza dell'Amministratore Delegato, il quale provvede altresì all'individuazione dell'inizio del periodo di ritardo e della sua probabile fine. Qualora si tratti di materia di competenza del Consiglio di Amministrazione o in ogni caso lo ritenga necessario, l'Amministratore Delegato può rimettere la decisione relativa al ritardo all'organo consiliare. Le valutazioni in ordine alla sussistenza delle Condizioni per il Ritardo sono effettuate con l'eventuale supporto dell'Investor Relator e delle strutture aziendali della Società di volta in volta competenti.

1.4.- Qualora la comunicazione di Informazioni Privilegiate sia ritardata in conformità al presente Articolo 10 e la riservatezza delle Informazioni Privilegiate non sia più garantita, la Società comunica quanto prima al mercato tali Informazioni Privilegiate ai sensi del precedente art. 9. La riservatezza si considera venuta meno anche nel caso in cui una voce (“*rumor*”) si riferisca in modo esplicito a un'Informazione Privilegiata la cui comunicazione sia stata ritardata, quando tale voce è sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tale informazione non è più garantita.

1.5.- Nel caso in cui la Società e/o un soggetto che agisca in suo nome o per suo conto comunichino un'Informazione Privilegiata a terzi, nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione, la Società ha l'obbligo di dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico di tale informazione, salvo che la persona che riceve l'Informazione Privilegiata sia tenuta a un obbligo di riservatezza, indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale. L'obbligo di comunicazione di cui al presente paragrafo 1.5 è assolto (i) contemporaneamente alla comunicazione dell'Informazione Privilegiata a terzi, in caso di comunicazione intenzionale, e (ii) tempestivamente, in caso di comunicazione non intenzionale. Ai fini di quanto precede, il soggetto che si accorga di aver comunicato un'Informazione Privilegiata a un soggetto che non sia tenuto a un obbligo di riservatezza informa senza indugio il Responsabile.

1.6.- Una volta che sia stata assunta, ai sensi dei precedenti paragrafi, la decisione di ritardare la comunicazione al pubblico di un'Informazione Privilegiata, il Responsabile, con il supporto delle strutture aziendali di volta in volta competenti:

- si adopera affinché sia garantita la massima riservatezza nel trattamento della predetta Informazione Privilegiata e si provveda alle necessarie e tempestive iscrizioni all'interno del Registro Insider tenuto dalla Società;
- monitora costantemente la permanenza delle Condizioni per il Ritardo;

- cura la predisposizione di una bozza di comunicato stampa relativo all'Informazione Privilegiata la cui comunicazione al pubblico è stata ritardata affinché sia garantita la tempestiva pubblicazione dell'Informazione Privilegiata medesima nel caso in cui, durante il periodo di ritardo, vengano meno le condizioni che lo abbiano legittimato.

2.- Adempimenti relativi al ritardo

2.1.- Nel caso in cui sia stato deciso di ritardare la comunicazione di un'Informazione Privilegiata, la Società cura la conservazione delle seguenti informazioni su supporto durevole:

- a) data e ora
 - della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata presso la Società;
 - dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata; e
 - della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata da parte della Società;
- b) identità delle persone responsabili
 - dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata e della individuazione dell'inizio del periodo di ritardo e della sua probabile fine;
 - del monitoraggio continuo delle Condizioni per il Ritardo;
 - dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata al termine del ritardo o durante il ritardo; e
 - della comunicazione alla Consob delle informazioni richieste sul ritardo e della spiegazione per iscritto;
- c) prova del soddisfacimento iniziale delle Condizioni per il Ritardo e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo, tra cui
 - le barriere protettive delle Informazioni Privilegiate erette sia all'interno sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di altre persone oltre quelle che, presso la Società, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione; e
 - le modalità predisposte per la divulgazione immediata delle Informazioni Privilegiate oggetto di ritardo non appena non ne sia più garantita la riservatezza.

3.- Notifica del ritardo

3.1.- Quando la comunicazione di Informazioni Privilegiate è stata ritardata a norma del presente Articolo 10, la Società, ove sia richiesto dalle disposizioni regolamentari vigenti, notifica il ritardo alla CONSOB immediatamente dopo che le informazioni sono state comunicate al pubblico, fornendo per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le Condizioni per il Ritardo.

3.2.- La notifica è predisposta dal Responsabile e dalle altre strutture aziendali di volta in volta competenti ed è trasmessa alla CONSOB a cura del Responsabile tramite posta elettronica certificata all'indirizzo consob@pec.consob.it, specificando come destinatario "Divisione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "MAR Ritardo comunicazione".

3.3.- Dalla notifica devono risultare le seguenti informazioni:

- ragione sociale completa della Società;
- identità del notificante (nome, cognome e posizione presso la Società della persona che ha effettuato la notifica);
- estremi di contatto del notificante (indirizzo di posta elettronica e numero di telefono professionali);

- identificazione dell'Informazione Privilegiata interessata dal ritardo (titolo del comunicato stampa divulgativo, numero di riferimento – se assegnato dal sistema di diffusione – nonché data e ora della comunicazione al pubblico);
- data e ora della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata;
- identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata.

3.4.- Nel caso in cui, ai sensi della normativa vigente, la spiegazione per iscritto del ritardo debba essere fornita alla CONSOB solo su richiesta di quest'ultima, la Società provvede in ottemperanza alle richieste della CONSOB medesima, eventualmente anche in deroga a quanto precede.

3.5.- Nel caso in cui la Società abbia ritardato la comunicazione di un'Informazione Privilegiata e quest'ultima perda successivamente tale natura, la Società non sarà tenuta a comunicare tale informazione né al pubblico né alla Autorità competente (ove applicabile), fermi restando gli obblighi derivanti dalla Procedura relativa alla tenuta del Registro Insider delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate.

Art. 11 – Violazioni del divieto di comunicazione delle Informazioni Privilegiate

1.- Si rammenta che l'abuso di Informazioni Privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale e amministrativa nei confronti di coloro che hanno commesso tali illeciti e possono, altresì, dare luogo a situazioni che comportano la responsabilità amministrativa della Società.

2.- La violazione degli obblighi stabiliti dalla presente Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento direttamente sanzionato dall'autorità giudiziaria, costituisce un grave danno per la Società anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico-finanziario, nonché causa di interruzione del rapporto in essere per giustificata causa. La violazione implica inoltre la possibilità di richiedere all'autore il risarcimento dei danni subiti dalla Società.

3.- In caso di violazione da parte di un Amministratore, l'Amministratore interessato non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.

4.- Se commessa da altri Soggetti Rilevanti (diversi dagli amministratori e dai sindaci) e dai Dipendenti, la violazione degli obblighi di cui al presente regolamento può configurare per i soggetti tenuti alla sua applicazione illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dare luogo a licenziamento, esponendo inoltre la persona che ha commesso la violazione al rischio delle sanzioni penali e amministrative.

5.- Qualora la Società fosse sanzionata per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dalla presente procedura, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, per ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni, fatto salvo ogni ulteriore reclamo per danni, anche d'immagine.

6.- Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Responsabile del trattamento delle Informazioni Privilegiate, provvede ad adottare nei confronti dei responsabili di violazioni delle disposizioni sopra definite

i provvedimenti previsti dalla normativa contrattuale di lavoro (ove si tratti dei rispettivi dirigenti o dipendenti), nonché dalle disposizioni del Codice Civile.